



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 413

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 31 agosto 2020

INDICE**Commissioni riunite**

1^a (Affari costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (1^a notturna)</i>		60
<i>Plenaria (2^a notturna)</i>		85

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Lunedì 31 agosto 2020

Plenaria

29^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

PARRINI

indi del Presidente della 8^a Commissione

COLTORTI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente della 1^a Commissione PARRINI informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 agosto.

Il presidente della 1^a Commissione PARRINI comunica che sono stati riammessi all'esame gli emendamenti 19.6, 19.0.91, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.54, 64.0.10 e 64.0.31, precedentemente dichiarati inammissibili.

Comunica inoltre che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 4.0.3 (testo 2), 5.3 (testo 3), 8.126 (testo 3), 10.33 (testo 2), 10.173 (testo 5), 10.191 (testo 3), 11.1 (testo 2), 12.0.8 (testo 2), 19.33 (testo 4), 20.0.8 (testo 4), 20.0.8 (testo 3), 024.1 (testo 2), 26.5 (testo 2), 40.4 (testo 2), 43.34 (testo 4), 44.1 (testo 2), 48.4 (testo 2), 48.11 (testo 2), 49.0.111 (testo 2), 50.21 (testo 2), 50.23 (testo 2), 50.25 (testo 3), 50.28 (testo 2), 50.30 (testo 2), 50.58 (testo 2), 50.60 (testo 2), 50.73 (testo 2), 53.2 (testo 3), 53.2 (testo 2), 55.2 (testo 2), 55.3 (testo 2), 55.8 (testo 2), 55.9 (testo 2), 55.0.11 (testo 2), 56.21 (testo 2), 56.22 (testo 2), 56.30 (testo corretto), 56.45 (testo 2), 56.60 (testo 2), 56.61 (testo 3), 56.61 (testo 2), 56.0.1 (testo corretto), 56.0.7 (testo 2), 60.16 (testo 2), 60.19 (testo 2), 60.24 (testo 2), 62.11 (testo 2) e 64.0.26 (testo 2). È stato altresì presentato l'ordine del giorno G/1883/82/1 e 8 (*pubblicato in allegato*).

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il presidente PARRINI comunica altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 50.1, 50.20 (testo 2), 50.22 (testo 2), 50.30 (testo 2), 50.32, 50.34, 50.36, 50.37, 50.39, 50.43, 50.44, 50.46, 50.47, 50.49, 50.50, 50.51, 50.52, 50.54, 50.57, 50.63, 50.64, 50.70, 50.71, 50.72, 50.74, 50.75, 50.76, 50.78, 50.80, 50.81, 50.86, 50.88, 50.92, 50.93, 50.94, 50.95, 50.96, 50.100, 50.101, 50.103, 50.104, 50.105 (testo 2), 50.111, 50.112, 50.128, 50.132, 50.136, 50.141, 50.143, e 50.0.11 (testo 2). Fa presente inoltre che gli emendamenti 50.18 e 50.24, precedentemente ritirati, sono riammessi all'esame.

Il relatore per la 1^a Commissione GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 50.28 (testo 2), 50.29 (testo 2) e 50.58 (testo 2). Sugli emendamenti 50.59, 50.60 (testo 2), 50.61 e 50.62 il parere è favorevole se riformulati come il 50.58 (testo 2). Formula poi un parere favorevole sugli emendamenti 50.98, gli identici 50.106 e 50.107, 50.119 (testo 2), 50.122, gli identici 50.139 e 50.140, nonché sull'emendamento 50.0.17 (testo 2).

Su proposta del Relatore, sono accantonati gli emendamenti 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 50.10, 50.11 (testo 2), 50.12, 50.13, 50.14, gli identici 50.15 e 50.16, 50.18, 50.19, 50.21 (testo 2) e 50.23 (testo 2), 50.24, 50.25 (testo 3), 50.26, 50.27, 50.31, 50.33, 50.38, 50.48 (testo 2), 50.73 (testo 2), 50.89, 50.90, 50.91, 50.113 (testo 2), 50.114, 50.115, 50.116, 50.117, 50.118, 50.133, 50.134 (testo 2), 50.135, 50.137, 50.138, 50.0.18, 50.0.20.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 50 il parere è negativo.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti a prima firma dei senatori Pichetto Fratin e Gallone riferiti all'articolo 50.

Interviene quindi in dichiarazione di voto sull'emendamento 50.2, lamentando la scarsa attenzione della maggioranza alle proposte emendative dei Gruppi di opposizione, che ricevono tutte un avviso contrario, diversamente da quanto invece assicurato all'inizio dei lavori sul provvedimento in esame.

Posto in votazione, l'emendamento 50.2 è respinto.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 50.3 e, intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea la semplificazione operata dalla modifica in merito al rilascio della valutazione di impatto ambientale.

Posto ai voti, l'emendamento 50.3 è respinto.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 50.17, che, posto in votazione, è respinto.

L'emendamento 50.28 (testo 2), posto ai voti, è approvato, risultando pertanto assorbito l'emendamento 50.29 (testo 2).

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) interviene in dichiarazione di voto sugli emendamenti 50.35 e 50.40, che sottoscrive; in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 50.35 e 50.40 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 50.41, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1883/66/1 e 8, pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 50.42 e 50.45 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) interviene in dichiarazione di voto sugli emendamenti 50.53 e 50.55, che sottoscrive.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 50.53 e 50.55 sono respinti.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) sostiene l'emendamento 50.56 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 50.58 (testo 2).

La senatrice L'ABBATE (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 50.58 (testo 2).

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che l'emendamento 50.58 (testo 2) diluisce i termini per la presentazione della documentazione dello studio preliminare ambientale invece che ridurli. Chiede pertanto alla Presidenza di rivalutare l'ammissibilità di tale proposta emendativa, che non favorisce una semplificazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

I senatori CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) e AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) si associano a tale richiesta.

La senatrice MORONESE (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 50.59, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 50.58 (testo 2), sostenendo la valutazione positiva della Presidenza sull'ammissibilità delle proposte che contengono modifiche meramente testuali all'articolo.

Conformemente al parere del Relatore, la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) riformula l'emendamento 50.60 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 50.58 (testo 2) e 50.59 (testo 2).

Il presidente PARRINI si riserva di valutare un approfondimento istruttorio in merito e dispone l'accantonamento degli emendamenti identici 50.58 (testo 2), 50.59 (testo 2) e 50.60 (testo 3), nonché degli emendamenti 50.61 e 50.62, simili ai precedenti.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 50.65, che, posto ai voti, è respinto.

Previo intervento in dichiarazione di voto del senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), l'emendamento 50.66 è posto in votazione e respinto.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 50.67, che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 50.68 decade per assenza del proponente, mentre l'emendamento 50.69, messo ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 50.77 e 50.79 decadono per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 50.82 è respinto.

I proponenti ritirano l'emendamento 50.83, presentando l'ordine del giorno G/1883/67/1 e 8 (*pubblicato in allegato*).

Gli emendamenti 50.84 e 50.85 decadono per assenza dei proponenti.

L'emendamento 50.87, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 50.97 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 50.98 è approvato.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 50.99 e richiede alla Presidenza un approfondimento istruttorio, al fine di rivalutarne la portata normativa.

Il presidente dell'8^a Commissione COLTORTI accetta la richiesta e dispone l'accantonamento dell'emendamento 50.99.

L'emendamento 50.102 decade per assenza dei proponenti.

Gli emendamenti identici 50.106 e 50.107, posti congiuntamente in votazione, sono approvati.

L'emendamento 50.108 decade per assenza del proponente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritira gli emendamenti 50.109 e 50.110, trasformandoli, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1882/68/1 e 8 e G/1882/69/1 e 8 (*pubblicati in allegato*).

Ritira poi l'emendamento 50.120 e aggiunge la propria firma all'emendamento 50.119 (testo 2).

Posto in votazione, l'emendamento 50.119 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 50.121 decade per assenza del proponente.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 50.122.

Previa dichiarazione di voto e sottoscrizione del senatore MALAN (*FIBP-UDC*), l'emendamento 50.123, posto ai voti con gli identici 50.124, 50.125, 50.126 e 50.127, risulta respinto.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 50.129, ribadendo che la modifica proposta è in linea con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con un'unica votazione, le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti 50.129 e 50.130.

È altresì respinto l'emendamento 50.131.

Posti in votazione, gli emendamenti identici 50.139 e 50.140 sono approvati.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 50.142, 50.144, gli identici 50.0.1 e 50.0.2, nonché gli emendamenti 50.0.3 e 50.0.4.

Previa dichiarazione di voto e sottoscrizione del senatore MALAN (*FIBP-UDC*), l'emendamento 50.0.5 è respinto.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 50.0.6 e 50.0.7.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 50.0.8.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) interviene in dichiarazione di voto e sottoscrive l'emendamento 50.0.9 che, posto ai voti, è respinto.

Le Commissioni riunite respingono quindi con separate votazioni gli emendamenti 50.0.10 e 50.0.12.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 50.0.13, che permette di fornire un quadro normativo chiaro agli imprenditori del settore.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 50.0.13 e 50.0.14 sono respinti.

Con successive distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 50.0.15 e 50.0.16.

L'emendamento 50.0.17 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 50.0.19.

Il senatore COLLINA (*PD*) fa proprio l'emendamento 50.0.21 e lo ritira presentando l'ordine del giorno G/1883/74/1 e 8 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'emendamento 50.0.22, invitando il Governo ad un approfondimento sul tema del riciclo dei rifiuti.

Si associa la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), con riferimento al proprio emendamento 50.0.23, identico al precedente.

Il presidente COLTORTI dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 50.0.22, 50.0.23 – sottoscritto dal senatore MALAN (*FIBP-UDC*) –, 50.0.24 e 50.0.25.

Su richiesta della senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), il presidente COLTORTI dispone inoltre l'accantonamento degli emendamenti 50.0.26 e 50.0.27.

L'emendamento 50.0.28 decade per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51.

Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 51.1, 51.5 e 51.0.2.

Il relatore per la 1^a Commissione GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 51.6 e 51.7.

Su sua richiesta, sono accantonati gli emendamenti 51.2, 51.3 e 51.4 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 51.6 e 51.7 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 52.2, 52.3, 52.7, 52.8, 52.9, 52.13, 52.16, gli identici 52.20 e 52.21, nonché gli emendamenti 52.0.1 e 52.0.2.

Su proposta del RELATORE, è disposto l'accantonamento degli emendamenti 52.6, 52.11, 52.12 (testo 2) e 52.15 (testo 2), 52.0.5, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.9 e 52.0.10 (testo 2).

Il relatore per la 1^a Commissione GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 52.19 (testo 2). Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 52.1 e 52.4.

Gli emendamenti 52.5 e 52.10 decadono per assenza del proponente.

Con successive e distinte votazioni sono respinti l'emendamento 52.14 e gli identici 52.17 e 52.18.

Posto in votazione, l'emendamento 52.19 (testo 2) risulta approvato.

Per assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 52.23 e 52.24.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 53.

Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 53.4, 53.5, 53.6, 53.11, 53.13, 53.14 e 53.15.

Il relatore per la 1^a Commissione GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 53.17 (testo 2) e 53.21. Su sua richiesta sono accantonati gli emendamenti 53.1, 53.2 (testo 3), 53.3 (testo 2), 53.18, 53.19, 53.20 (testo 2) e 53.0.4.

Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 53.7 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 53.8 è respinto.

Previa sottoscrizione e dichiarazione di voto del senatore MALAN (*FIBP-UDC*), è altresì respinto l'emendamento 53.9.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 53.10 e 53.12.

L'emendamento 53.16 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 53.17 (testo 2).

Si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e MORONESE (*M5S*) in merito alla defini-

zione «Sito di interesse nazionale» dell'area vasta di Giugliano (Napoli), oggetto dell'emendamento 53.21.

Posto ai voti, l'emendamento 53.21 è approvato.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 53.0.1.

Sono poi respinti gli emendamenti identici 53.0.3 e 11.0.2.

I proponenti ritirano l'emendamento 53.0.5 trasformandolo nell'ordine del giorno G/1883/96/1 e 8 (*pubblicato in allegato*).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 54.

Il presidente COLTORTI fa presente che sono stati ritirati gli emendamenti 54.1, 54.3, 54.4, 54.7, 54.11 e 54.13.

Il relatore per la 1^a Commissione GARRUTI (*M5S*) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 54.5, 54.6 e 54.10 (testo 2).

Su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 54.8 (testo 3) e 54.9.

Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Previa dichiarazione di voto del senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 54.2, posto in votazione, è respinto.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 54.5.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) fa proprio l'emendamento 54.6 che, posto ai voti, è approvato.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 54.10 (testo 2).

Posto in votazione, l'emendamento 54.12 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 55.

Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 55.7, 55.11, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.15 e 55.0.18. Fa presente che l'emendamento 55.0.1, precedentemente ritirato, è riammesso all'esame.

Comunica inoltre che gli emendamenti 55.10, 55.14, 55.20, 55.0.5 (testo 2) e 55.0.10 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1883/90/1 e 8, G/1883/91/1 e 8, G/1883/92/1 e 8, G/1883/65/1 e 8, G/1883/100/1 e 8 (*pubblicati in allegato*).

Su richiesta della relatrice per l'8^a Commissione SUDANO (*IV-PSI*) viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 55.1, 55.2 (testo 2), 55.3 (testo 2), 55.4 (testo 2) e 55.5 (testo 2), 55.6, 55.8 (testo 2), 55.9, 55.12, 55.13, 55.16, 55.17, 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.11 (testo 2), 55.0.12 (testo 2), 55.0.20 (testo 3) e 55.0.21.

La Relatrice esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 55.15 e 55.0.8 (testo 2) decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 55.0.16 e 55.0.17.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 56.

Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 56.1, 56.3, 56.4, 56.8, 56.9 (testo 2), 56.10, 56.12, 56.14, 56.15, 56.18, 56.19, 56.20, 56.33, 56.34, 56.36, 56.42, 56.44, 56.51, 56.53, 56.54, 56.55, 56.59, 56.62, 56.65, 56.72 (testo 2), 56.73 (testo 2), 56.78, 56.79, 56.85, 56.94, 56.104, 56.0.2, 56.0.19, 56.0.20 e 56.0.29 (testo 2). Gli emendamenti 56.21 e 56.0.32 erano invece già stati ritirati in precedenza.

Il relatore per la 1^a Commissione GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 56.29 e 56.30 (testo corretto), sull'emendamento 56.49, sugli identici 56.57 e 56.58, nonché sull'emendamento 56.89.

Su sua richiesta, è disposto l'accantonamento degli emendamenti 56.21 (testo 2) e 56.22 (testo 2), 56.23, 56.24, 56.25, 56.35, 56.37, 56.38 (testo 2), 56.45 (testo 2), 56.46, 56.50 (testo 2), 56.60 (testo 2), 56.61 (testo 3), 56.69 (testo 2), 56.81, 56.84, 56.90, 56.91, 56.92, 56.93, 56.106, 56.0.1 (testo corretto), 56.0.7 (testo 2) e 56.0.36.

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.

L'emendamento 56.2 decade per assenza del proponente.

Le Commissioni riunite respingono gli emendamenti identici 56.5, 56.6 e 56.7.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 56.11 e 56.13.

Previa sottoscrizione e dichiarazione di voto del senatore MALAN (*FIBP-UDC*), è respinto l'emendamento 56.17, unitamente all'identico 56.16.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 56.26 e 56.27

Previa sottoscrizione e dichiarazione di voto del senatore MALAN (*FIBP-UDC*), l'emendamento 56.28 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 56.29 – sottoscritto anche dalle senatrici MANTOVANI (*M5S*) e PAVANELLI (*M5S*) – e 56.30 (testo corretto).

Sono quindi respinti gli emendamenti identici 56.31 e 56.32, nonché, con separata votazione, gli emendamenti identici 56.39, 56.40 e 56.41.

L'emendamento 56.43 decade per assenza del proponente.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 56.47 e 56.48,

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 56.49.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 56.52 e 56.56.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 56.57 e 56.58.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 56.63, gli identici 56.67 e 56.68, 56.71, 56.74, 56.80, nonché gli identici 56.86, 56.87 e 56.88.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 56.89.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 56.95, 56.96, 56.97, 56.98, 56.99, 56.100, 56.105, gli identici 56.0.15 e 56.0.16, nonché l'emendamento 56.0.22.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 56.0.25, in quanto già recepito in altra fonte normativa.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 56.0.30, 56.0.31, 56.0.32 (testo 2), 56.0.33, 56.0.34 e 56.0.35.

Il presidente COLTORTI propone di posticipare alle ore 22 la seduta notturna di oggi, già convocata per alle ore 21.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente COLTORTI comunica che la prima seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 21, è posticipata alle ore 22.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 19,50.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883
(al testo del decreto-legge)**

G/1883/65/1 e 8 (già 55.0.5)

GRIMANI, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

in base alle norme attualmente vigenti, il trasporto degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi della distribuzione commerciale comporta l'esigenza di un doppio viaggio da eseguirsi con mezzi diversi da quelli con i quali viene trasportata la merce;

si assiste, pertanto, alla paradossale situazione per la quale i mezzi che trasportano le merci non possono trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci stesse, mentre gli stessi mezzi possono trasportare rifiuti pericolosi, come, a titolo di esempio, i frigoriferi dismessi;

non è consentito, infatti, trasportare i rifiuti di imballaggio dai luoghi di consegna ai magazzini, dovendo i medesimi essere depositati presso i luoghi di consegna per essere successivamente prelevati in via autonoma da altri mezzi specifici;

ciò è causa di rilevanti impatti negativi in termini di inquinamento, di traffico e, in generale, di tutela dell'ambiente: i mezzi che consegnano le merci, infatti, hanno l'obbligo di rientrare ai depositi centrali, mentre ulteriori e differenti mezzi autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da imballaggio nei punti di vendita;

il quadro sopra descritto, nondimeno, delinea notevoli elementi di distorsione a sfavore delle imprese, le quali raramente hanno a disposizione un proprio parco mezzi autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti, né gli operatori di consegna dispongono frequentemente di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto terzi,

considerato che:

l'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha previsto l'emanazione di uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, che disciplinino le mi-

sure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, nonché l'emanazione di uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, che definiscano, tra le altre cose, procedure autorizzative semplificate;

così come già avvenuto per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ritirate dai consumatori al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, risulta oggi urgente introdurre procedure semplificate per la movimentazione dei rifiuti da imballaggio,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di specifiche misure di semplificazione volte ad agevolare e ottimizzare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, al fine di risolvere le problematiche derivanti dalle disfunzioni normative, organizzative ed economiche descritte in premessa nonché di diminuire gli impatti ambientali complessivi legati alla movimentazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

G/1883/66/1 e 8 (già 50.41)

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premessi che:

– La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate a diversi livelli istituzionali da amministrazioni pubbliche differenti, al fine di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni;

– È di estrema importanza che tali autorità competenti siano in grado di assicurare comportamenti efficaci e corretti, anche valutando le criticità che si presentino nel corso delle procedure con l'obiettivo di correggerle;

– Esistono in tal senso numerosi meccanismi in grado di garantire una analisi degli obiettivi connessi alle proprie attività, tra cui l'autovalutazione, nonché la trasparenza nei confronti dei cittadini;

- tali meccanismi sono già previsti per altre amministrazioni pubbliche: si ricorda, in tal senso, la "Relazione sul processo di autovalutazione per l'anno 2017" contenente l'analisi dei risultati della autovalutazione annuale svolta dalle AASSL, dalle Regioni e dalle Direzioni Generali competenti (DGSAF e DGISAN) del ministero della Salute sul funzionamento

dei sistemi di controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

impegna il Governo:

ad incentivare meccanismi di autovalutazione e informazione dei cittadini da parte delle autorità competenti alla verifica di assoggettabilità a VIA e alla VIA stessa, al fine di individuare le criticità interne alla procedura nonché le proposte volte a migliorarla.

G/1883/67/1 e 8 (già 50.83)

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

l'articolo 50 del decreto oggetto di conversione alla lettera m) apporta una serie di modifiche e integrazioni all'art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase della valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di VIA, con la creazione di una procedura speciale dedicata ai progetti delle opere necessarie all'attuazione del PNIEC. Per il caso di inerzia in caso di consultazioni transfrontaliere, viene stabilito che, decorsi inutilmente i termini senza che la Commissione VIA-VAS si sia espressa, il Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente provvede, entro sessanta giorni e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, alla trasmissione del provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente per la conseguente adozione;

è volontà di questo Governo agevolare e velocizzare determinate procedure amministrative in modo che l'inerzia della Pubblica Amministrazione non possa ricadere sul singolo cittadino o comunque su quanti interessanti a risposte da parte della PA;

con l'articolo in oggetto si è cercata una giusta risposta ai ritardi della pubblica amministrazione in tema di rilascio di autorizzazione da parte della commissione VIA-VAS, spostando in capo al Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente il potere/dovere di provvedere, in caso di inerzia della commissione;

negli anni l'inerzia della Pubblica Amministrazione ha creato innumerevoli disagi e ritardi nello sviluppo del nostro Paese;

appare fondamentale accanto a delle soluzioni pratiche che superino gli ostacoli creati da uffici inefficienti, rafforzare la deterrenza rispetto al mancato rispetto dei termini temporali per i procedimenti, magari

disponendo che, in caso di intervento sostitutivo per inerzia, siano presi adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili;

impegna il Governo,

a modificare l'art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase della valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di VIA, prevedendo che in caso di inerzia da parte della Commissione VIA-VAS e il conseguente intervento da parte del Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuino le responsabilità per il ritardo e provvedano, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva o di singoli membri della commissione valutatrice.

G/1883/68/1 e 8 (già 50.109)

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

– la garanzia della qualità delle opere in via di realizzazione è una questione fondamentale per assicurare lo sviluppo del nostro Paese. È evidente, infatti, come in troppi casi la superficialità nella predisposizione dei progetti ha provocato danni e rischi significativi ai cittadini e al territorio;

– in tal senso, appare necessario assicurare anche il corretto adempimento degli obblighi connessi alla procedura di VIA, con i conseguenti meccanismi volti a scoraggiare comportamenti scorretti o inadempienti da parte dei soggetti proponenti;

impegna il Governo,

a prevedere, in successivi interventi normativi, meccanismi volti a rafforzare la conformità dei progetti esaminati e approvati in sede di Via alla loro effettiva realizzazione, anche introducendo forme di deterrenza più incisive nei confronti di comportamenti scorretti, come una temporanea esclusione dall'esame per i proponenti che abbiano progetti in pendenza di criticità non sanate.

G/1883/69/1 e 8 (già 50.110)

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premessi che:

– il comma 3 dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, ha introdotto la possibilità di svolgere la cosiddetta VIA "a sanatoria", anche postuma, cioè a opere realizzata, prevedendo che nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA o qualora tali procedimenti risultino annullati in sede giurisdizionale o in autotutela, l'autorità competente possa assegnare un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento consentendo, in tal caso, la prosecuzione dei lavori;

– una disposizione che, di fatto, risulta in contrasto con la logica stessa dell'intero impianto connesso al procedimento di impatto di valutazione ambientale, che per sua natura è volto a considerare i rischi e gli impatti di un progetto prima che l'opera ad esso collegata venga realizzata, con il fine di evitare o quantomeno ridurre tali rischi;

– tale procedura si concretizza di fatto in una sanatoria, che la Corte di Giustizia Europea, in più di una occasione (cfr sentenza del 26 luglio 2017 - cause riunite C-196/16 e C-197/16 e sentenza del 28 febbraio 2018 causa C-117/17) ha ribadito il principio generale sul carattere preventivo della VIA e, pur ammettendo la non contrarietà del diritto dell'Unione Europea ad effettuare una VIA postuma finalizzata a rimediare all'omessa effettuazione di tale valutazione: ha chiarito che essa non debba diventare in nessun caso una prassi per eludere o disapplicare le norme europee/nazionali;

– è evidente, dunque, che prevederla come semplice iter procedurale rischia di costituire una facile scappatoia per coloro che intendono eludere la direttiva comunitaria;

impegna il Governo:

a chiarire, attraverso successivi interventi normativi, l'eccezionalità della VIA cosiddetta a sanatoria come prevista dall'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, fissando con maggiore precisione le circostanze e criteri della sua potenziale applicazione.

G/1883/74/1 e 8 (già 50.0.21)

FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo,

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 50.0.21

G/1883/82/1 e 8

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Il Senato, esaminato il disegno di legge 1883, premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame, che comprende gli articoli da 24 a 30, reca disposizioni relative alla cittadinanza digitale e all'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione;

se da un lato è importante puntare all'obiettivo di snellire gli iter e smaltire le sovrapposizioni burocratiche, dall'altro è evidente che l'obiettivo finale, prima di essere raggiunto, passa attraverso delle fasi di complicazioni notevoli: prima fra tutte la coesistenza del vecchio e del nuovo che, nei piccoli comuni, si traduce in un carico di lavoro molto grande rapportato al numero di personale impiegato;

in questo periodo di emergenza sanitaria, con le nuove modalità di lavoro, il personale delle pubbliche amministrazioni presente in sede è diminuito ulteriormente e imporre ora degli adempimenti per gli enti locali, per quanto condivisibile il risultato da raggiungere, potrebbe significare caricare oltremodo piccoli comuni che oggi non sono in condizione di rispettare le scadenze previste;

la digitalizzazione del Paese passa dai piccoli comuni (per una questione numerica di presenza sull'intero territorio) però spesso mancano personale, tempo e fondi: i comuni italiani sono 7.914 (dati Ancitel 2019), di cui 7.518 hanno meno di 25.000 abitanti: il 95% sul totale. Inoltre, del 70% circa dei comuni italiani che ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non tutti trovano al loro interno le competenze richieste per approcciare ai sistemi digitali, nè competenze specifiche per la pianificazione strategica della digitalizzazione;

in fase di esame in commissione è stata approvata la proposta avanzata dal gruppo parlamentare della Lega di tenere conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sani-

taria, e di consentire quindi ai piccoli Comuni di adeguarsi alle previsioni del capo I per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020;

a fronte della facoltà che viene concessa ai piccoli Comuni di posticipare l'avvio della digitalizzazione di tre mesi, anche tutte le scadenze temporali previste dal medesimo capo si dovrebbero intendere posticipate di tre mesi;

impegna il Governo,

qualora le condizioni emergenziali imponessero ai piccoli Comuni di posticipare, fino al termine dello stato di emergenza fissato con delibera del Consiglio dei Ministri, l'avvio degli adempimenti previsti dal Capo I relativi alla cittadinanza digitale e all'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, a valutare la possibilità di prevedere, attraverso gli opportuni interventi normativi, un corrispondente posticipo delle scadenze temporali previste dal medesimo Capo I.

G/1883/90/1 E 8 (già 55.10)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 55 del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premessi che:

il comma 7 dell'art. 7 della legge n. 394/1991, secondo cui il Piano di Assetto di un parco sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, non è stato mai adeguato con il secondo periodo del comma 3 dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi del quale «per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette»;

con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione relativa al principio della «cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette»;

occorre, quindi, prevedere che le destinazioni dei Piani di Assetto rispettino le prescrizioni impartite dai Piani Territoriali Paesistici Regionali (PTPR) ed in particolare quelle che dettano la tutela integrale e quindi la conseguente inedificabilità.

impegna il Governo,

a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, che il Piano per il Parco abbia effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e che per gli aspetti di tutela del paesaggio siano prevalenti le previsioni dei piani paesaggistici, e che il piano dell'area protetta regionale abbia valore di piano urbanistico e sostituisca ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni strumento di pianificazione, escludendone la valenza di piano paesaggistico (ex piano paesistico)

G/1883/91/1 e 8 (già 55.14)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 55, del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

la normativa vigente consente la possibilità che i beni demaniali siano dati in concessione ovvero in locazione agli enti parco per un loro utilizzo specifico;

esistono numerosi beni demaniali abbandonati nelle aree protette che non sono destinati ad uso turistico-ambientale anche per inerzia del settore e che potrebbero essere oggetto di programmi di valorizzazione per la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile all'interno delle aree protette, di significativo impatto socio-economico in un momento di crisi post sanitaria per il nostro paese;

impegna il Governo,

a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, che i beni demaniali presenti nel territorio delle aree protette, non affidati in concessione a soggetti terzi e quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, siano dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti.

G/1883/92/1 e 8 (già 55.20)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 55, del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premessi che:

gli Enti parco nazionali hanno assunto ormai uno spessore istituzionale e politico-amministrativo di grande rilevanza per la pianificazione e la gestione dei territori in cui insistono. Le dimensioni assunte, ma soprattutto la percezione sociale che degli Enti parco hanno le popolazioni, hanno reso il ruolo dei Presidenti e dei commissari straordinari molto impegnativo e gravoso, in particolare, in riferimento alla pianificazione territoriale ambientale e socio-economica, di gestione del territorio, di amministrazione di risorse pubbliche;

impegna il Governo,

a prevedere, nel prossimo provvedimento in materia ambientale, misure volte a consentire ai Presidenti e ai commissari straordinari dei parchi nazionali l'espletamento, a tempo pieno, del proprio incarico

G/1883/96/1 e 8 (già 53.0.5)

DE PETRIS, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premessi che:

– decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, aveva attribuito una significativa importanza alla presenza della barriera geologica naturale nei siti su cui insistono discariche di rifiuti, al fine di garantire l'isolamento dei rifiuti stessi dalla biosfera;

– la direttiva 1999/31/CE prevedeva tale barriera tra i requisiti generali da applicare a tutte le categorie di discariche, rilevando esclusivamente la possibilità del completamento e del rinforzo della barriera geologica naturale preesistente);

– in tal senso, in data 29 luglio 2020 la Commissione Ambiente della Camera ha espresso un parere favorevole allo schema di DLGS che recepisce la Direttiva (UE) 2018/850 a condizione che: «all'Allegato 1, paragrafo 2.4.2, sopprimere le seguenti parole: "Ove non sussista già naturalmente la barriera geologica, dovrà essere approntata con criteri di equivalenza una barriera di confinamento (barriera geologica artificiale);"»;

impegna il Governo,

a garantire attraverso successivi interventi normativi che sia rispettato il diritto europeo, tra cui la direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prevedendo che non

si proceda alla messa in opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già naturalmente la barriera geologica.

G/1883/100/1 e 8 (già 55.0.10)

GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni di semplificazione in materia ambientale;

come già emerso nel corso dell'esame parlamentare dell'Atto Governo n. 167, recante Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, si rende necessario operare una semplificazione del processo di approvazione degli statuti dei sistemi collettivi che si occupano della gestione dei RAEE, al fine di evitare ritardi che impediscano l'avvio delle operazioni;

tale semplificazione non si pone in contrasto con le esigenze di tutela ambientale, poiché l'approvazione dello statuto non presuppone una verifica di funzionamento del sistema ma si articola come mera verifica formale di conformità dello statuto al modello predisposto dal Ministero,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni strumenti normativi al fine di semplificare il processo di approvazione degli statuti dei sistemi collettivi che si occupano della gestione dei RAEE, rendendo perentorio il termine di 90 giorni per l'approvazione degli statuti dei suddetti sistemi collettivi ed evitando quindi ritardi che impediscano l'avvio delle operazioni.

Art. 4.**4.0.3 (testo 2)**

BRIZIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)

1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 5.**5.3 (testo 3)**

VONO, GRIMANI, GARAVINI

Apportare la seguente modifica:

1) *al comma 4, dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte le seguenti: «né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare».*

Art. 8.**8.126 (testo 3)**

PEPE, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

«11-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di cui all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole concordate nel contratto, nei limiti dell'autorizzazione di spesa per l'anno in corso al momento del pagamento, e comunque nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del Direttore dei Lavori, fermo restando la verifica successiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle somme fino a quel momento eseguite e certificate.

11-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento lavori (SAL), redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del citato decreto ministeriale, su richiesta dell'Appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il Direttore dei Lavori trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di pagamento ed al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento. Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori e le Stazioni Appaltanti, sono

esonerati della verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento lavori. La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per la liquidazione del conto finale».

Art. 10.

10.33 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45».

Conseguentemente,

a) *alla medesima lettera b), capoverso 2), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45»;*

b) *alla lettera e), capoverso lettera c), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45»;*

c) *alla lettera p), capoverso 2, dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45».*

d) *al comma 6 sostituire le parole "sono autorizzati" con "sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia" e dopo le parole finali " legge 12 dicembre 2019, n.156" sono aggiunte le seguenti: "anche con riferimento alle modifiche dei prospetti, senza obbligo di speciali autorizzazioni"».*

10.173 (testo 5)

COLLINA, FERRAZZI, D'ALFONSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad Infrastrutture Sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante

interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quello di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".».

10.191 (testo 3)

BITI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Ai fini di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'ammodernamento o la ricostruzione degli impianti sportivi per garantirne l'adeguamento agli standard internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, nonché della verifica del permanente interesse artistico, storico e culturale degli impianti sportivi risalenti a oltre settanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, destinati ad accogliere competizioni a livello professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere, gli indirizzi di carattere generale rimessi alla competenza del Ministero di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per tramandare il valore testimoniale dell'opera. In sede di verifica il Ministero indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, di tali elementi, se presenti, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto sportivo. La verifica è completata dal Ministero entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per la richiesta di documenti che non siano già in possesso della Soprintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno, e cessano gli effetti delle dichiarazioni

di interesse culturale eventualmente già adottate ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è considerata recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico – finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento."».

Art. 11.

11.1 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di favorire l'accesso del pubblico alle informazioni su tutte le attività inerenti la ricostruzione, comprese quelle degli Uffici speciali regionali della ricostruzione, nonché quelle relative alla raccolta e gestione delle macerie pubbliche e private, la Struttura del Commissario straordinario, in accordo con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del consiglio dei ministri, predispone una banca dati assicurandone l'interoperabilità.».

Art. 12.

12.0.8 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti per la semplificazione dell'accesso ai servizi educativi comunali zero-sei anni)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dei servizi educativi comunali anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i comuni, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza

dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato, previo avviso pubblico, con laureati in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19, per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sia per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia che per quello di insegnante della scuola dell'infanzia. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori i titoli abilitanti all'insegnamento, all'attività educativa e di docenza previsti dalle norme nazionali oppure regionali previsti per i servizi educativi comunali zero sei anni.

2. I contratti di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet del comune che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, durano per tutto l'anno scolastico 2020/2021, salvo proroghe. I predetti contratti possono essere sottoscritti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale e di assunzioni degli enti locali».

Art. 19.

19.33 (testo 4)

VATTUONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio possono, con la partecipazione al corso specifico, svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico nell'elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo 964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.».

Art. 20.**20.0.8 (testo 4)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Ulteriore disposizione concernente il corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "due"».

20.0.8 (testo 3)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Ulteriori disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 sostituire la parola: "cinque" con le seguenti: "due".

2. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

3. L'art. 12-bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 è così modificato: alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"».

Art. 024.**024.1 (testo 2)**

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020».

Art. 26.**26.5 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI)

e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Dalla disposizione del presente comma non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa con la».

Art. 40.

40.4 (testo 2)

FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 30 novembre 2020.».

Art. 43.

43.34 (testo 4)

VONO, GRIMANI, SBROLLINI

Al comma 3, sostituire la lettera c), numero 1), con la seguente:

«1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a quaranta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni."».

Art. 44.**44.1 (testo 2)**

NANNICINI

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 44. – (*Misure a favore degli aumenti di capitale*) – 1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto: *a*) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile; *b*) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno 2021.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-*bis* del codice civile.

3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.";

b) al comma 3, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: " o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione"; dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono aggiunte le parole: "o nel sistema multilaterale di negoziazione"; le parole: "cinque sedute" sono sostituite dalle parole: " due sedute";

c) al comma 4, dopo le parole: " quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione" e dopo le parole: "società di revisione legale." sono aggiunte le parole: "Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e

pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali."».

Art. 48.

48.4 (testo 2)

FERRAZZI, MIRABELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere disposti";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità."».

48.11 (testo 2)

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:

1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".».

Art. 49.**49.0.111 (testo 2)**

MIRABELLI

Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis. Strade urbane ciclabili;"

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis. Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti:

"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;"

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-*bis*) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:

"*i-bis*) stabilire che su strade classificate di tipo E, E bis, F o F-*bis*, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;

i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violi gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-*bis*".

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

*(Prevenzione ed accertamento delle violazioni
in materia di sosta e fermata)*

1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a

pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizie delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strada riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità ope-

relative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazzadi di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni

di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";

n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";

o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente:

"2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a "doppio senso ciclabile" di cui all'articolo 7, comma 1, let-

tera *i-bis*), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";

p) all'articolo 175, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti:", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";

r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma *9-ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis* Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente "*9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione corsie ciclabili e sulle corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.*";

s) all'articolo 201, comma *1-bis*, lettera *g)*, le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma *133-bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone".

5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma *133-bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato

all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-*sexies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";

2) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.".

5-*septies*. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo.".

5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5-decies All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".

5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

*5-duodecies.*L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

Art. 50.

50.21 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti, «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,» e aggiungere in fine il seguente periodo «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili.».

50.23 (testo 2)

GIROTTI

Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi ad impianti alimentati a fonti rinnovabili,»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra le tipologie di progetti e opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili.».*

50.25 (testo 3)

VONO, GRIMANI

All'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d)*, al termine del primo periodo, inserire il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo».

50.28 (testo 2)

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, DE PETRIS, FLORIDIA, NUGNES, CORRADO, GIANNUZZI, QUARTO, DI MICCO, ANGRISANI, RICCIARDI, MONTEVECCHI, NATURALE, MARILOTTI, DONNO, PUGLIA, PACIFICO, TRENTACOSTE, VANIN, ROMANO

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso "2-bis" aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.».

50.30 (testo 2)

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:

«2-ter. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del

suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

c) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo.

2-*quater*. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-*bis* occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso".».

50.58 (testo 2)

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA, NUGNES, PUGLIA, PACIFICO, TRENTACOSTE, VANIN, CORRADO, GIANNUZZI, DI MICCO, CASTELLONE, ANGRISANI, RICCIARDI, MONTEVECCHI, NATURALE, MARILOTTI, DE PETRIS, DONNO, ROMANO, QUARTO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente: «ulteriori»;*

2) *al comma 1, lettera i), al numero 3), sopprimere le parole « dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.", e»;*

3) *al comma 1, lettera l), numero 3), sopprimere il punto «3.2.»;*

4) *al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 2):*

1) *sopprimere il quarto periodo;*

2) *al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;*

b) *al numero 3, sopprimere il quinto periodo.*

50.59 (testo 2)

GIROTTI, MORONESE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente: «ulteriori»;*

2) *al comma 1, lettera i), al numero 3), sopprimere le parole « dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.", e»;*

3) *al comma 1, lettera l), numero 3), sopprimere il punto «3.2.»;*

4) *al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 2):*

1) *sopprimere il quarto periodo;*

2) *al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;*

b) *al numero 3, sopprimere il quinto periodo.*

50.60 (testo 3)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente: «ulteriori»;*

2) *al comma 1, lettera i), al numero 3), sopprimere le parole « dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.", e»;*

3) *al comma 1, lettera l), numero 3), sopprimere il punto «3.2.»;*

4) *al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 2):*

1) *sopprimere il quarto periodo;*

2) *al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;*

b) *al numero 3, sopprimere il quinto periodo.*

50.60 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente: «ulteriori».*

50.73 (testo 2)

VONO, GRIMANI

All'articolo 50, comma 1, lettera l), numero 2), le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centoventi giorni».

Art. 53.

53.2 (testo 3)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera f-bis), dopo le parole: «di impianti chimici integrati» sono inserite le seguenti: «, centrali elettriche a carbone»;*

2) dopo la lettera f-*bis*) è inserita la seguente:

"f-*ter*) le attività estrattive e produttive ovvero i siti di conferimento in discarica di lignite";

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:».

Conseguentemente, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.

3-*ter*. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020

3-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

53.2 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti» con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f-*bis*, dopo le parole: «di impianti chimici integrati» sono inserite le seguenti: «, centrali elettriche a carbone»;

b) al comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché attività estrattive e produttive o siti di conferimento in deposito di lignite»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale,

di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.

3-ter. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi *3-bis* e *3-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 55.

55.2 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *al numero 1), dopo le parole «nonché dell'ente parco interessato» sono aggiunte le seguenti «, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica»;*

2) *dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) all'articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere".».*

55.3 (testo 2)

LA MURA, CORRADO, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA, NUGNES

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «al comma 3,» sono aggiunte le seguenti parole: «primo periodo è sostituito dal seguente "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sen-*

tite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.», nonché;

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco» sono aggiunte le seguenti «fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»;*

c) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. All'articolo 227 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti "*, nonché nelle aree marine protette", *nonché le parole "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti "alle micro e piccole imprese";*

2) *al comma 3, le parole "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";*

3) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA"».

55.8 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi 590, secondo periodo, 591, 592 e 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

55.9 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), numero 2), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «sei anni».

55.0.11 (testo 2)

GIROTTI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito di RAEE)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole "I distributori" sono aggiunte le seguenti "di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e di altri prodotti";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente "4-bis. Ai distributori di altri prodotti di cui al comma 3 si applica la disciplina prevista dal decreto di cui al comma 4"».

Art. 56.**56.21 (testo 2)**

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFÀ

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3

marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni"».

56.22 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Articolo 6-bis», al comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati», inserire le seguenti: «e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete strettamente necessari al funzionamento dell'opera e/o dell'impianto».

56.30 (testo corretto)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, sostituire le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», con le seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali».

56.45 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» aggiungere le seguenti: «o che hanno beneficiato» e sostituire le parole: «Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie» con le seguenti: «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;*

2) *al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»*

56.60 (testo2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, inserire infine le seguenti lettere:

"l) Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:

i. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

ii. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

m) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 6, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda."»;

b) *dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:*

«8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni."».

56.61 (testo 3)

GIROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"1-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:

i. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

ii. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;

1-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.";

b) *dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:*

«8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni."».

56.61 (testo 2)

GIROTTO

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:

«9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni."».

56.0.1 (testo corretto)

VACCARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Incentivi all'energia rinnovabile nei Comuni e alla compensazione economica ed energetica).

1. Le società titolari o i privati che, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, avviano la procedura per gli interventi di cui al comma 1, lettera *d*), capoverso articolo 6-*bis*, del precedente articolo, o per l'insediamento di nuovi impianti, potranno versare direttamente ai Comuni ospitanti un contributo economico annuo calcolato in base alla potenza complessiva degli impianti installati, oltre ad un contributo in energia pari ad una quota di quella prodotta.».

56.0.7 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico)*

1. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003 e s.m.i., con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il "Regolamento sul procedimento unico ai sensi del D.lgs. 387/2003 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW".

2. Le Regioni e le Province Autonome applicano i contenuti del Regolamento di cui al comma 1, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento. I procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora risultino riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti».

Art. 60.**60.16 (testo 2)**

CUCCA, GRIMANI, VONO

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove la metanizzazione

della Sardegna mediante un modello che consideri parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, la realizzazione di un'adeguata rete di trasporto gas naturale "hydrogen ready" sull'Isola che colleghi i punti di approvvigionamento e gli utenti finali, oltre all'insieme delle infrastrutture di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire dai terminali di rigassificazione italiani regolati, e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di rigassificazione in costruzione o in autorizzazione nelle zone costiere della Regione, garantendo la sicurezza e il bilanciamento della fornitura. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia un tavolo istituzionale, con la Regione Sardegna, il gestore della rete nazionale di trasporto, e con i concessionari dei bacini di distribuzione per dare attuazione al progetto.

6-bis. Al comma 4-*bis* dell'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: "1102," sono aggiunte le seguenti: "nei comuni della Sardegna,".».

60.19 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di tali infrastrutture» inserire le seguenti; «previo svolgimento di un'analisi costi-benefici secondo le procedure e criteri approvati dalla ARERA».

60.24 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente

«7-bis. L'ISPRA, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, effettua e pubblica uno studio relativo alle perdite di metano nelle reti di trasporto e distribuzione, anche utilizzando i dati satellitari disponibili.».

Art. 62.**62.11 (testo 2)**

DE PETRIS, MORONESE, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;».

Art. 64.**64.0.26 (testo 2)**

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati

nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione."».

Plenaria**30^a Seduta (1^a notturna)**

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.

La seduta inizia alle ore 22,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 8.74 (testo 2), 9.16 (testo 3), 11.8 (testo corretto testo 2), 11.18 (testo 2), 11.23 (testo 2), 16.0.4 (testo 2), 20.20 (testo 2), 27.0.7 (testo 2), 35.7 (testo 2), 40.4 (testo 3), 45.0.2 (testo 2), 48.0.20 (testo 2), 49.0.111 (testo 3), 50.29 (testo 2), 57.2 (testo 2), 62.10 (testo 2), 62.11 (testo 2) e 64.2 (testo 2).

Si riprende con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 57.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 57.1 (testo 2), 57.0.2, 57.0.3, 57.0.10 e 57.0.12.

Il senatore GARRUTI (*M5S*), relatore per la 1^a Commissione, propone di accantonare gli emendamenti 57.2 (testo 2), 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8 e 57.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento 57.10. Propone di accantonare l'emendamento 57.11 ed esprime parere contrario sull'emendamento 57.12. Propone di accantonare l'emendamento 57.13. Il parere è contrario sull'emendamento 57.0.1. Propone infine di accantonare gli emendamenti 57.0.9 e 57.0.11

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Sono, quindi, accantonati gli emendamenti 57.2 (testo 2), 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8 e 57.9.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti l'emendamento 57.10, che risulta approvato.

Sono accantonati gli emendamenti 57.11, 57.13, 57.0.9 e 57.0.11.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 57.12 e 57.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 58.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 58.2 risulta ritirato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 58.1.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Aggiungono la propria firma all'emendamento 58.1 i senatori CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) e RUFA (*L-SP-PSd'Az*).

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sui contenuti dell'emendamento e preannuncia il suo voto favorevole, mentre il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ne illustra la portata modificativa e preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia la parte centrale dell'emendamento e pone la questione di come il Governo intende affrontare l'eventualità del mancato raggiungimento degli obiettivi entro il 2020. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sull'emendamento che, peraltro, non presenta oneri finanziari.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) esprime dubbi sulla formulazione dell'emendamento e si associa al voto di astensione del senatore Calderoli.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) si esprime in dissenso, condividendo i dubbi del senatore Campari e preannuncia il suo voto di astensione.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 58.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 59.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 59.1 e 59.2 e propone di accantonare l'emendamento 59.0.1.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

I senatori SANTILLO (*M5S*) e LANZI (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 59.1.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare come la 5^a Commissione non abbia ancora concluso la sua valutazione degli emendamenti all'articolo 59 e propone quindi di sospendere l'esame per individuare quegli emendamenti su cui è possibile procedere, evitando di votarli prima del parere prescritto.

Il PRESIDENTE ringrazia per il contributo organizzativo e assicura che verrà tenuto in considerazione.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto contrario sugli identici emendamenti 59.1 e 59.2 che, cancellando il comma 1, a suo avviso dovrebbero modificare anche la rubrica. Inoltre, rimarrebbe il comma 2, relativo alle strutture militari, privo di ogni riferimento al titolo dell'articolo, relativo ai piccoli comuni.

Posti quindi congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 59.1 e 59.2.

L'emendamento 59.0.1 è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 60.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 60.2, 60.3, 60.4, 60.10, 60.12, 60.13 e 60.15.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 60.1, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 60.5, la cui

approvazione assorbirebbe gli emendamenti 60.6, 60.7 e 60.14. Il parere è favorevole sull'emendamento 60.8, la cui approvazione assorbirebbe l'emendamento 60.9. Il parere è contrario sull'emendamento 60.11. Propone di accantonare gli emendamenti 60.16 (testo 2), 60.17, 60.18 e 60.19 (testo 2) ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 60.20, 60.21 e 60.22. Propone l'accantonamento dell'emendamento 60.24 (testo 2) e formula infine parere favorevole sull'emendamento 60.0.1.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrive gli emendamenti 60.1 e 60.8.

L'emendamento 60.1, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 60.5, posto ai voti, è approvato e, conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 60.6, 60.7 e 60.14.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 60.8, con conseguente assorbimento dell'emendamento 60.9.

L'emendamento 60.11, posto ai voti, è respinto.

Sono accantonati gli emendamenti 60.16 (testo 2), 60.17, 60.18 e 60.19 (testo 2).

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma all'emendamento 60.21.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 60.20, 60.21 e 60.22 sono approvati.

È accantonato l'emendamento 60.24 (testo 2).

I senatori COLTORTI (*M5S*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) e RUFA (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrivono l'emendamento 60.0.1 che viene posto ai voti ed è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 61.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5 e 61.6.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

I senatori DE PETRIS (*Misto-LeU*) e CIOFFI (*M5S*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 61.1 e 61.2 e li trasformano nell'ordine del giorno G/1883/124/1 e 8 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 61.3 e, previa aggiunta della sua firma, 61.5, al fine di una loro possibile trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritira l'emendamento 61.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/75/1 e 8 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 61.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/76/1 e 8 (*pubblicato in allegato*).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 62.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 62.1, 62.7, 62.8, 62.9, 62.13 e 62.14.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 62.2 e propone di accantonare gli emendamenti 62.3, 62.4 e 62.5. Il parere è contrario sull'emendamento 62.6. Propone l'accantonamento degli emendamenti 62.10 (testo 2), 62.11 (testo 2) e 62.12. Esprime parere contrario sull'emendamento 62.15, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 62.16 e 62.17. Propone di accantonare gli emendamenti 62.0.1 e 62.0.2. Esprime parere contrario sull'emendamento 62.0.3 e propone di accantonare gli emendamenti 62.0.4 (testo 3) e 62.0.5 (testo 3).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 62.2, posto ai voti è respinto.

Sono accantonati gli emendamenti 62.3, 62.4 e 62.5.

L'emendamento 62.6, posto ai voti è respinto.

Sono accantonati gli emendamenti 62.10 (testo 2), 62.11 (testo 2) e 62.12.

L'emendamento 62.15, posto ai voti è respinto.

Sono approvati con un'unica votazione gli emendamenti identici 62.16 e 62.17.

Sono accantonati gli emendamenti 62.0.1, 62.0.2, 62.0.4 (testo 3) e 62.0.5 (testo 3).

L'emendamento 62.0.3, posto ai voti, è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 63.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 63.4, 63.0.4 e 63.0.7.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 63.1. Formula un parere contrario sugli emendamenti 63.5 e 63.6, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 63.7. Il parere è contrario sugli emendamenti 63.8, 63.9, 63.10, 63.11 e 63.0.6, mentre è favorevole sull'emendamento 63.0.8.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 63.1, con la conseguente preclusione degli emendamenti 63.2 e 63.3.

Gli identici emendamenti 63.5 e 63.6 sono respinti con un'unica votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 63.7 è approvato.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emendamenti 63.8 e 63.9.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 63.10, 63.11 e 63.0.6.

Posto ai voti, l'emendamento 63.0.8 è approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 64.

Il PRESIDENTE comunica che è stato ritirato l'emendamento 64.6.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 64.1. Propone l'accantonamento degli emendamenti 64.2 (testo 2), 64.3, 64.4 e 64.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 64.0.1 e 64.0.8. Propone di accantonare l'emendamento 64.0.10. Esprime parere contrario sugli emendamenti 64.0.14, 64.0.15, 64.0.16, 64.0.17 e 64.0.18. Propone di accantonare gli emendamenti 64.0.21 (testo 3), 64.0.26 (testo 2), 64.0.27, 64.0.28, 64.0.29, 64.0.30 e 64.0.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento 64.0.52, la cui approvazione assorbirebbe gli emendamenti 64.0.49, 64.0.50, 64.0.51.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 64.1 è approvato.

Sono accantonati gli emendamenti 64.2 (testo 2), 64.3, 64.4 e 64.5.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 64.0.1, 64.0.8, 64.0.14, 64.0.15, 64.0.16, 64.0.17 e 64.0.18.

Sono accantonati gli emendamenti 64.0.10, 64.0.21 (testo 3), 64.0.26 (testo 2), 64.0.27, 64.0.28, 64.0.29, 64.0.30 e 64.0.31.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 64.0.51 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 64.0.52.

Si procede, pertanto, a un'unica votazione degli identici emendamenti 64.0.51 (testo 2) e 64.0.52, che sono approvati, mentre risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 64.0.49 e 64.0.50.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede una sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 23,15, riprende alle ore 23,40.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dichiara chiusa la seduta, confermando la successiva seduta delle ore 24.

La seduta termina alle ore 23,45.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 1883
(al testo del decreto-legge)**

G/1883/75/1 e 8 (già 61.4)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883);

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 61.4

G/1883/76/1 e 8 (già 61.6)

TARICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883);

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 61.6.

G/1883/124/1 e 8 (già 61.1 e 61.2)

GIROTTI, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premessi che:

l'articolo 61 del provvedimento in esame prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico delle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. Tali linee guida assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture,

impegna il Governo:

a garantire, in sede di definizione delle linee guida di cui all'articolo 61, che:

a) ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

b) ai fini di cui alla lettera *a)*, qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

c) nei casi di cui alla lettera *b)*, il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

d) per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.

Art. 8.

8.74 (testo 2)

ACCOTO, COLTORTI, FEDE, AGOSTINELLI, MARINELLO, TRENTACOSTE, VANIN, ANGRISANI, PRESUTTO, PACIFICO, PUGLIA, MARILOTTI, PAVANELLI, DONNO

Al comma 5, lettera d), numero 1), dopo le parole: «anche se presenti» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle strutture ospedaliere».

Art. 9.**9.16 (testo 3)**

VONO, GRIMANI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al primo periodo.» aggiungere le seguenti: «Per l'espletamento delle attività previste, il personale di cui sopra può essere posto in posizione di comando o distacco, previo assenso dell'interessato, nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17 comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale disposizione viene applicata anche dai Commissari di cui al comma d)».

Art. 11.**11.8 (testo corretto testo 2)**

DI GIROLAMO, PAVANELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».

11.18 (testo 2)

DI GIROLAMO, PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, PACIFICO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)"».

11.23 (testo 2)

GIANNUZZI, MORONESE, SANTILLO, RICCIARDI, COLTORTI, PUGLIA, ANGRISANI, GAUDIANO, PRESUTTO, VACCARO, CASTELLONE, TRENTACOSTE, CROATTI, VANIN, PACIFICO, DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziare, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione"».

Art. 16.**16.0.4 (testo 2)**

CORBETTA, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: "segretari delle procure della Repubblica" sono aggiunte le seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del parlamento,".».

Art. 20.**20.20 (testo 2)**

FEDELI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "due".».

Art. 27.**27.0.7 (testo 2)**

VALENTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet*."».

Art. 35.**35.7 (testo 2)**

CIOFFI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) *sopprimere l'ultimo periodo;*
- b) alla lettera b), *capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

Art. 40.**40.4 (testo 3)**

FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di Commercio, industria, ar-

tigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al 30 novembre 2020.».

Art. 45.

45.0.2 (testo 2)

LUPU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi nelle aerostazioni)

1. Al fine di ridurre l'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, i termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b)* e *c)* del Decreto del Ministro dell'Interno 17 luglio 2014 sono prorogati rispettivamente al 7 ottobre 2021 e al 7 ottobre 2023.».

Art. 48.

48.0.20 (testo 2)

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Zona logistica semplificata)

1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti.". All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle Zone logistiche sem-

plificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto-legge n. 91 del 2017."».

Art. 49.

49.0.111 (testo 3)

MIRABELLI

Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

«E-bis. *Strade urbane ciclabili*;»;

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

«E-bis. *Strada urbana ciclabile*: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti:

"12-bis) *Corsia ciclabile*: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

12-ter) *Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile*: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, va-

licabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;"

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:

"i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;

i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violi gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis".

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. - (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) - 1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipen-

denti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizie delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strada riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi

compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazzadi di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino

all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";

n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";

o) all'articolo 150, dopo il comma , è inserito il seguente:

"2-*bis*. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a 'doppio senso ciclabile' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis*), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";

p) all'articolo 175, comma 2, lettera *b*), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti: ", ovvero con facoltà di acquisto in *leasing*,";

r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione corsie ciclabili e sulle corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";

s) all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera *g*), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone".

5-*ter*. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-*quater*. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-sexies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";

2) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870."

5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo

l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo".

5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5-decies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".

5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

5-duodecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

Art. 50.

50.29 (testo 2)

GIROTTO

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere, in fine, i seguenti:

«*2-ter.* L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.».

Art. 57.**57.2 (testo 2)**

GIROTTI, CIOFFI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, sostituire le parole: «in coerenza con i propri strumenti di pianificazione» con le seguenti: «in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali»;*

b) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica di cui al comma 2, lettera a), è attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori.».

Art. 62.**62.10 (testo 2)**

GIROTTI

Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «2-quinquies. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è soggetta alla disciplina di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purché di potenza superiore a 50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».*

62.11 (testo 2)

DE PETRIS, MORONESE, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;».

64.2 (testo 2)

Art. 64.

L'ABBATE, GIROTTI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro ecologico degli ecosistemi,

la promozione dell'ecoturismo, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

b-ter) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi principalmente ai fini del riutilizzo e della riciclabilità.».

64.0.51 (testo 2)

TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Plenaria**31^a Seduta (2^a notturna)**

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta, e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.

La seduta inizia alle ore 00.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta notturna di oggi.

Il presidente PARRINI comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, *pubblicate in allegato*: 8.0.14 (testo 2), 19.5 (testo 3), 46.4 (testo 2) e 56.60 (testo 2).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1, precedentemente accantonati.

Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 1.38 è stato ritirato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.35: ove non ritirato il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, in prima istanza, il relatore e il Governo avevano manifestato la loro disponibilità a esprimere parere favorevole, purché fosse soppresso l'obbligo di tener conto della dislocazione territoriale delle imprese invitate alla procedura negoziata. Auspica che sia ancora possibile modificare il testo dell'emendamento.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) conferma il parere contrario.

Il sottosegretario MARGIOTTA concorda.

Posto ai voti, l'emendamento 1.35 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Le senatrici GAUDIANO (*M5S*) e L'ABBATE (*M5S*) chiedono di sottoscrivere l'emendamento 2.22.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 2.21 (testo 2) e 2.22 (testo 2) e contrario sugli emendamenti identici 2.26 e 2.27, nonché sugli identici 2.28, 2.29 e 2.30. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.32 e favorevole sull'emendamento 2.0.5 (testo 2). Il parere è contrario, infine, sull'emendamento 2.0.7, identico all'emendamento 9.0.4.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.21 (testo 2) e 2.22 (testo 2), che risultano approvati.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) trasforma l'emendamento 2.26 nell'ordine del giorno G/1883/70/1 e 8 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 2.27 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore TOTARO (*FdI*) ritira l'emendamento 2.30 per trasformarlo in un ordine del giorno, di cui preannunciano la sottoscrizione anche i senatori AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) e CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) fa propri gli emendamenti 2.28 e 2.29 e li ritira per la trasformazione in ordine del giorno.

Posto ai voti, l'emendamento 2.32 è respinto.

L'emendamento 2.0.5 (testo 2) resta accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posti ai voti, gli emendamenti identici 2.0.7 e 9.0.4 sono respinti.

Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 3.1, precedentemente accantonato, è stato ritirato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 4, precedentemente accantonato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.3 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore, precisando che la riformulazione è stata concordata tra i proponenti e il Governo.

Il presidente PARRINI dispone tuttavia l'accantonamento dell'emendamento 4.0.3 (testo 2), in quanto ancora al vaglio della Commissione bilancio.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5, precedentemente accantonati.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.3 (testo 3). Per quanto riguarda l'emendamento 5.4, il parere è favorevole limitatamente al numero 1), per cui invita i proponenti a riformularlo in tal senso.

Il senatore TOTARO (*FdI*) riformula l'emendamento 5.4 in un testo 2, nel senso indicato dal Relatore (*pubblicato in allegato*).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 5.4 (testo 2) è identico all'emendamento 5.3 (testo 3), per cui saranno posti ai voti congiuntamente.

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 5.3 (testo 3) e 5.4 (testo 2).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7, precedentemente accantonati.

Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 7.3 è stato ritirato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone di accantonare ulteriormente l'emendamento 7.7 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA si associa alla richiesta.

L'emendamento 7.7 (testo 2) resta quindi accantonato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8, precedentemente accantonati.

Il presidente PARRINI avverte che gli emendamenti identici 8.42, 8.43, 8.44 e 8.45, nonché gli emendamenti 8.48, 8.53 e 8.111 sono stati ritirati. Comunica inoltre che l'emendamento 8.68 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/98/1 e 8, *pubblicato in allegato*. Gli emendamenti 8.113 (testo 2) e 8.115 (testo 2) sono invece stati trasformati nell'ordine del giorno G/1883/71/1 e 8 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 8.26.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 8.19. Propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti identici 8.39, 8.40 e 8.41. Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 8.46 e 8.47, nonché sugli emendamenti 8.49, 8.50 e 8.51. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti identici 8.55 e 8.56 e sugli identici 8.59 e 8.60.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 8.72 e 8.73 (testo 2). Propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti 8.74 (testo 2) e 8.91. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.112 e 8.114 (testo 2) e sugli identici 8.116 e 8.117, nonché sull'emendamento 8.122. Propone di accantonare l'emendamento 8.126 (testo 3) e di accantonare ulteriormente l'emendamento 8.0.14 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 8.19 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, sia gli emendamenti identici 8.39, 8.40 e 8.41, sia gli emendamenti identici 8.46 e 8.47

intervengono sulla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 8, i primi per sopprimerla, gli altri per modificarla. A suo avviso, dovrebbero essere accantonati anche gli emendamenti 8.46 e 8.47, sui quali è stato invece espresso un parere contrario.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) riconsidera il proprio orientamento sugli emendamenti identici 8.39, 8.40 e 8.41 ed esprime un parere contrario.

Sono quindi posti ai voti gli emendamenti identici 8.39, 8.40 e 8.41, che risultano respinti.

Posti ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti identici 8.46 e 8.47.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.49, 8.50 e 8.51.

Sono respinti anche gli emendamenti identici 8.55 e 8.56.

Con un'unica votazione, sono inoltre respinti gli identici emendamenti 8.59 e 8.60.

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 8.72 e 8.73 (testo 2).

Gli emendamenti 8.74 (testo 2) e 8.91 restano accantonati.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 8.112.

Si passa all'emendamento 8.114 (testo 2).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario del Governo.

Il sottosegretario MARGIOTTA precisa che l'orientamento contrario è stato espresso dal Ministero del lavoro.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) precisa che l'emendamento propone che il documento unico di regolarità contributiva comprenda anche la verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento. A suo avviso, sarebbe opportuna una ulteriore riflessione, considerata l'importanza della materia.

Il sottosegretario MARGIOTTA propone un ulteriore accantonamento dell'emendamento 8.114 (testo 2).

L'emendamento 8.114 (testo 2) resta dunque accantonato.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 8.116 e 8.117.

È quindi respinto l'emendamento 8.122.

Gli emendamenti 8.126 (testo 3) e 8.0.14 (testo 2) restano accantonati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9, precedentemente accantonati.

Il presidente PARRINI avverte che gli emendamenti 9.12 e 9.32 sono stati trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1883/119/1 e 8 e G/1883/77/1 e 8 (*pubblicati in allegato*).

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 9.4. Propone di accantonare ulteriormente l'emendamento 9.16 (testo 3). Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.17 (testo 3). Propone di accantonare ulteriormente gli identici 9.21 e 9.22. Esprime parere contrario sull'emendamento 9.23. Propone di accantonare ulteriormente l'emendamento 9.27. Il parere è favorevole sull'emendamento 9.29. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.0.6. Esprime parere contrario sull'emendamento 9.0.11.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 9.4 è respinto.

L'emendamento 9.16 (testo 3) resta accantonato.

È accantonato anche l'emendamento 9.17 (testo 3), su cui deve ancora esprimersi la Commissione bilancio.

Restano accantonati gli emendamenti identici 9.21 e 9.22.

Posto ai voti, l'emendamento 9.23 è respinto.

Resta accantonato l'emendamento 9.27.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 9.29.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 9.0.6 per la trasformazione in un ordine del giorno.

In assenza del proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 9.0.11 che, posto ai voti, è respinto.

Il presidente PARRINI avverte che la Commissione bilancio non ha ancora completato lo scrutinio degli emendamenti accantonati. Pertanto, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 9,15 di martedì 1° settembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 00,40.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883
(al testo del decreto-legge)**

G/1883/70/1 e 8 (già 2.26)

VONO, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

le misure di semplificazione contenute all'interno del presente provvedimento non possono prescindere dall'adozione di interventi normativi tesi a snellire e semplificare le procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture connessi e funzionali al contrasto alla diffusione del virus, tra i quali sono necessariamente da annoverare anche i servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione;

a tal proposito, si rende necessaria l'introduzione di interventi volti ad incentivare efficacemente l'utilizzo di strumenti elettronici e telematici di esperimento e gestione delle procedure di acquisto da parte della pubblica amministrazione, utili specialmente in un momento storico nel quale devono essere ridotti al minimo i contatti tra persone, e a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di rendere più snelle le procedure,

impegna il Governo:

ad adottare specifiche misure volte a consentire alle amministrazioni aggiudicatrici, al fine di accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, di acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta ovvero utilizzando la procedura ristretta sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte, nonché a prevedere termini più stringenti per la conclusione delle medesime procedure e ad applicare ad esse la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione;

a consentire di stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, previa verifica rispetto al solo aggiudicatario

del possesso dei detti requisiti, nonché di stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi.

G/1883/71/1 e 8 (già 8.113 e 8.115)

FEDELI, ROSSOMANDO, NANNICINI, MIRABELLI, D'ARIENZO, BOLDRINI, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo,

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dagli emendamenti 8.113 e 8.115.

G/1883/77/1 e 8 (già 9.32 e 2.16)

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 9 reca una serie di disposizioni finalizzate: alla revisione, all'ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto «sblocca cantieri»; alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; all'attribuzione dei poteri dei commissari «sblocca cantieri» a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate;

si rende necessario intervenire sulla disciplina del Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone, di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

in particolare, appare importante escludere da tale disciplina l'obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione. Si tratta di una previsione che, pur trovando fondamento nella peculiare figura del Commissario per la realizzazione delle opere ricomprese nel Quadro strategico nazionale, non risulta necessaria nella materia della bonifica dei SIN. Giova evidenziare, al riguardo, che in altri casi come in quello relativo

al SIN di Cogoleto (ove i compiti di Commissario erano stati svolti, da ultimo, dal Prefetto di Genova) e a quello di Taranto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 129 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, non è stato previsto analogo istituto giuridico. In tale contesto, appare necessario prevedere altresì che al Commissario per la bonifica del SIN di Crotone non è dovuto alcun compenso, analogamente a quanto previsto per il Commissario per il SIN di Taranto, eccetto che per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute. In tal modo, le spese del Commissario graveranno sulla contabilità speciale dello stesso, senza determinare ricadute negative per la finanza pubblica;

si ravvisa la necessità di intervenire sull'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019. In luogo dell'attuale disciplina in forza della quale le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non devono essere superiori allo 0,5 per cento, appare necessario prevedere che con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sia stabilita la percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni;

al riguardo, si precisa che il «tetto» di spesa dello 0,5 per cento costituisce un unicum tra le molteplici strutture commissariali esistenti (per l'altro Commissario unico in materia ambientale, nominato per il superamento della condanna UE sugli impianti di depurazione, fognatura e collettamento ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017, non è previsto alcun tetto di spesa nel citato articolo 2); inoltre, confligge con la ratio dell'istituzione del Commissario, alla luce della flessibilità gestionale che dovrebbe essere propria del Commissario stesso al fine di raggiungere con la massima celerità ed efficienza gli obiettivi alla base della sua azione, e che giustifica i poteri derogatori allo stesso attribuiti;

peraltro, fermi restando i risultati lusinghieri conseguiti dal Commissario come risulta dall'ultima relazione semestrale giugno-dicembre 2019 (quest'ultima prevista nello stesso provvedimento di nomina del Commissario), giova evidenziare che l'attività del Commissario per la bonifica delle discariche abusive è sottoposta ai controlli della Corte dei Conti ed è strettamente monitorata dal Ministero dell'ambiente al fine di superare quanto prima la condanna UE in materia;

si tratta, pertanto, di estendere al Commissario per la bonifica delle discariche abusive la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 76 del 2020, che nel modificare l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha demandato ai decreti di nomina dei Commissari per gli interventi infrastrutturali l'individuazione di una

quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare a disposizione dei Commissari stessi, al fine di soddisfare le esigenze di copertura finanziaria del supporto tecnico e del compenso per i Commissari straordinari;

impegna il Governo,

ad attivarsi al fine di elaborare una nuova disciplina che rispetto al Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone, di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, preveda che non si applichi l'istituto del fuori ruolo qualora dipendente pubblico, non venga corrisposto alcun compenso, fatto salvo il solo rimborso delle spese, e si eviti che l'attuale limite di spesa per le esigenze operative e il corretto funzionamento della struttura commissariale, attualmente particolarmente stringente e che non si ritrova in nessun'altra disciplina in materia di Commissari straordinari, possa inficiare l'attività e il conseguimento degli obiettivi di bonifica delle discariche abusive volti al superamento della condanna UE in materia.

G/1883/98/1 e 8 (già 8.68)

PESCO, SANTILLO, FEDE, LANNUTTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, CROATTI, GIROTTO, LOMUTI, CRUCIOLI, FENU, GALLICCHIO, ABATE, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, PIARULLI, DRAGO, MARINELLO, MAUTONE, GAUDIANO, CAMPAGNA, ACCOTO, AUDDINO, CORRADO, GRANATO, BOTTO, MANTOVANI, RUSSO, MARILOTTI, COLTORTI, PACIFICO, AIROLA, LANZI, PRESUTTO, D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici;

appare sempre più urgente accelerare il processo amministrativo e tecnico connesso alla realizzazione delle opere pubbliche quale premessa imprescindibile alla ripresa degli investimenti pubblici;

con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, è stato introdotto un incentivo per il personale delle pubbliche amministrazioni impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti pubblici e nelle attività di esecuzione dei lavori pubblici con l'obiettivo di valorizzare le professionalità esistenti e con la funzione di garantire un risparmio per la pubblica ammi-

nistrazione che non avrebbe più dovuto ricorrere all'esterno per tali attività;

la citata disposizione ha subito nel corso degli anni diverse modifiche, in alcuni casi perseguendo le medesime finalità e, in altri, modificandone profondamente l'impianto;

la modifica più recente, operata nell'ambito della Legge di Bilancio per il 2018 con l'obiettivo di chiarire le incertezze interpretative in merito alla natura dell'incentivo, non ha ottenuto però gli effetti sperati;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere un aumento della percentuale dell'incentivo previsto per le attività svolte dagli uffici tecnici e amministrativi delle pubbliche amministrazioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, comprendendo in tali attività anche quelle relative alla progettazione.

G/1883/119/1 e 8 (già 9.12)

COMINCINI, VONO, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengano individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da particolari difficoltà esecutive o attuative, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o, infine, che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale;

il medesimo comma 1 prevede la possibilità di individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

tali interventi possono ben riguardare in via principale il territorio di uno specifico Comune, di una specifica Città metropolitana o di una specifica Provincia, tutti caratterizzati da un contesto assai specifico e peculiare differente rispetto al quadro nazionale;

il Sindaco del Comune o della Città Metropolitana e il Presidente della Provincia rivestono un ruolo fondamentale per la propria realtà, in quanto figure chiave nella gestione dell'amministrazione di realtà di dimensioni più modeste, nonché figure idonee a gestire la realizzazione delle opere infrastrutturali,

impegna il Governo,

ad adottare misure per consentire, qualora gli interventi infrastrutturali complessi interessino uno specifico Comune, Città Metropolitana o Provincia, la nomina del Sindaco del Comune o della Città Metropolitana o il Presidente della Provincia interessati dagli interventi infrastrutturali medesimi, quale Commissario straordinario.

Art. 5.

5.4 (testo 2)

RUSPANDINI, TOTARO

Apportare la seguente modifica:

1) *al comma 4, dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte le seguenti: «né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare».*

Art. 8.

8.0.14 (testo 2)

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "di centrali di committenza di altre Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla centrale di committenza della Regione Calabria".».

Art. 19.**19.5 (testo 3)**

VERDUCCI, RAMPI, D'ARIENZO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» aggiungere le seguenti: «di ruolo»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie protette."»;

c) *al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno,» con le seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;*

d) *al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

«f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Salvo quanto previsto dal terzo e quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata trien-

nale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.";

f-ter) le disposizioni di cui alla lettera *f-bis*) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.»;

e) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 16, comma 3, lettera *h*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;

f) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca"; e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico".

6-*ter*. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 50 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori».

Art. 46.**46.4 (testo 2)**

ASTORRE

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «7-quater», è aggiunto il seguente:

«7-quinquies. Al fine di supportare l'attività dei Commissari Straordinari di cui al comma 6 è istituito l'apposito Ufficio presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio può anche avvalersi del supporto e dell'attività dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico del Fondo Sviluppo e Coesione, nel limite massimo di Euro 1 milione annui.».

Art. 50.**50.60 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente: «ulteriori».*
